



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA GIUSTO

D.P.R. PROT. N. 870 DEL 12/01/2022

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ex Art. 141 del TUEL

N° 65 del Registro 17/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 15:00 Sede di Palazzo di Città, il Commissario con i poteri del Consiglio Comunale, tratta gli argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Eugenio DE CARLO

Relazione il Dirigente della Direzione Entrate Comunali – Innovazione Tecnologica dott. Simone Simeone sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **A decorrere dal 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020. Decreto che ad oggi non risulta ancora emanato e pubblicato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale

del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 contenente un pacchetto di misure di sostegno socio-economico del "sistema Taranto" nella quale, tra l'altro, si dà mandato alla Direzione Tributi in sede di predisposizione de regolamento e delle aliquote IMU di proporre per il triennio 2020/2022:

1. l'azzeramento della quota di competenza comunale dell'aliquota IMU, pari allo 0,3%, per gli immobili di categoria D in cui si attivino nuove imprese, ovvero si trasferiscano nel territorio comunale imprese già operanti in altre sedi che, contestualmente assumano almeno un dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato; nel caso in cui il titolare dell'attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l'agevolazione non spetta al proprietario dell'immobile, bensì al titolare dell'azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;
2. l'azzeramento dell'aliquota IMU per gli immobili di categoria C, siti in "Città Vecchia", in cui si insedino nuove attività economiche (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.), anche già operanti in altre sedi; nel caso in cui il titolare dell'attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l'agevolazione non spetta al proprietario dell'immobile, bensì al titolare dell'azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;
3. la riduzione dell'aliquota IMU del 50%, rispetto a quella prevista per la stessa tipologia, per gli immobili di categoria C siti nel territorio comunale, a condizione che si attivino nuove attività economiche (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.) anche già operanti in altre sedi che, contestualmente assumano almeno un dipendente a tempo pieno e indeterminato; nel caso in cui il titolare dell'attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l'agevolazione non spetta al proprietario dell'immobile, bensì al titolare dell'azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mediante conferma espressa delle aliquote vigenti ed **applicate nell'anno 2021** ad eccezione dell'aliquota applicabile ai "**bene merce**" che per disposizioni di legge a decorrere dal 01.01.2022 diventano esenti, adottate con deliberazione di C.C. n. 34 del 08/04/2021, stabilite nelle seguenti misure:

- a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):
aliquota pari al 0,40%
- b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:
aliquota pari al 0,40%
- c. immobili locati a canone concordato:
aliquota pari al 0,92%
- d. fabbricati rurali ad uso strumentale:
aliquota pari al 0,10%
- e. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
aliquota pari al [OMISSIS...]
- f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10:

	aliquota quota statale pari al	0,76%
	aliquota quota comunale pari al	0,30%
g.	fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:	
	aliquota quota statale pari al	0,76%
	aliquota quota comunale pari al	0,00%
h.	fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si delocalizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica":	
	aliquota quota statale pari al	0,76%
	aliquota quota comunale pari al	0,00%
i.	fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona "Città Vecchia" di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022:	
	aliquota pari al	0,00%
j.	fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica". Riduzione del 50% dell'aliquota IMU:	
	aliquota pari al	0,53%
k.	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	
	aliquota pari al	1,06%
l.	aree fabbricabili:	
	aliquota pari al	1,06%
m.	terreni agricoli:	
	aliquota pari al	1,06%
n.	"Agli immobili individuati come seconde case, di proprietà di persone fisiche che non abbiano un reddito personale IRPEF lordo annuo superiore a 40.000,00 euro (quarantamila/00), riferito all'anno precedente a quello d'imposta IMU, e un patrimonio personale immobiliare dal valore IMU non superiore a 200.00,00 (duecentomila/00) euro, se non collegati a servizi primari (LUCE, GAS, telefono) si applica l'aliquota dello 0,76 per cento. L'aliquota agevolata è applicabile previa dichiarazione IMU ai sensi del Regolamento IMU"	
	"Verificando nella manovra di riequilibrio la riduzione di entrata da correlare alla minore spesa necessaria"	
	Riduzioni come per legge.	

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'*assunzione nel triennio 2020-2022 di almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato* spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso d'anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell'assunzione, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

Dato atto che la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 stabilisce inoltre che venga riconosciuto uguale beneficio anche alle imprese locatarie (affittuarie), comunque in possesso dei requisiti richiesti di cui alle *lett. h., i. e j.*, mediante concessione di un contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbero beneficiato se proprietari degli immobili.

Tutto ciò premesso

Propone

di confermare le aliquote vigenti ed applicate nell'anno 2021, adottate con deliberazione di C.C. n. 34 del 08/04/2021, con la sola eccezione dell'aliquota applicabile ai "*bene merce*" che per disposizioni di legge a decorrere dal 01.01.2022 sono esenti.

**IL COMMISSARIO STAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

LETTA la relazione – proposta avanzata dal Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Innovazione Tecnologica, depositata in atti;

DATO ATTO che la nomina Commissariale è avvenuta giusto Decreto Prefettizio prot. n. 65876 del 26/11/2021, con insediamento avvenuto in data 27/11/2021, unitamente ai Subcommissari dott.ssa Maria Luisa Ruocco e dott. Michele Albertini, nominati con Decreto Prefettizio prot. n. 65935 del 26/11/2021 e dott.ssa Daniela Buccoliero con Decreto Prefettizio prot. n. 70917 del 20.12.2021 e successivo **DPR N. 870 DEL 12/01/2022**;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Innovazione Tecnologica, espresso in data 27/01/2022,

F.to Dott. Simone SIMEONE;

parere di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria, espresso in data 27/01/2022,

F.to dott. Stefano LANZA;

VISTO il parere trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 6, parere n. 7 del 03/02/2022, a norma dell'art. 239 D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del Visto espresso dai Subcommissari sul frontespizio della proposta così come approvata, agli Atti del servizio Assistenza agli Organi Istituzionali – Ufficio Consiglio Comunale;

Visto lo statuto comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 870 del 12/01/2022;

Dato Atto della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;

Con la partecipazione del Commissario Straordinario, Vincenzo Cardelicchio e dei Subcommissari, dott.ssa Maria Luisa Ruocco, Dott.ssa Daniela Buccoliero e Dott. Michele Albertini, alle ore 15:00,

DELIBERA

1) Di confermare, per l'anno 2022, con la sola eccezione dell'aliquota applicabile ai “*bene merce*” che per disposizioni di legge a decorrere dal 01.01.2022 sono esenti, le aliquote IMU vigenti ed applicate nell'anno 2021, così come adottate con deliberazione di C.C. n. 34 del 08/04/2021, che di seguito si riportano:

a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):

aliquota pari al 0,40%

b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:

aliquota pari al 0,40%

c. immobili locati a canone concordato:

aliquota pari al 0,92%

d. fabbricati rurali ad uso strumentale:

aliquota pari al 0,10%

e. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

aliquota pari al 0,00%

- f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10:

aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0.30%

- g. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:

aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0.00%

- h. fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si delocalizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica":

aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0,00%

- i. fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona "Città Vecchia" di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022:

aliquota pari al	0,00%
-------------------------	--------------

- j. fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica". Riduzione del 50% dell'aliquota IMU:

aliquota pari al	0,53%
-------------------------	--------------

- k. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:

aliquota pari al	1,06%
-------------------------	--------------

- l. aree fabbricabili:

aliquota pari al	1,06%
-------------------------	--------------

- m. terreni agricoli:

aliquota pari al	1,06%
-------------------------	--------------

- n. "Agli immobili individuati come seconde case, di proprietà di persone fisiche che non abbiano un reddito personale IRPEF lordo annuo superiore a 40.000,00 euro (quarantamila/00), riferito all'anno precedente a quello d'imposta IMU, e un patrimonio personale immobiliare dal valore IMU non superiore a 200.00,00 (duecentomila/00) euro, se non collegati a servizi primari (LUCE, GAS, telefono) si applica l'aliquota dello 0,76 per cento. L'aliquota agevolata è applicabile previa dichiarazione IMU ai sensi del Regolamento IMU "Verificando nella manovra di riequilibrio la riduzione di entrata da correlare alla minore spesa necessaria"

Riduzioni come per legge.

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'*assunzione nel triennio 2020-2022 di almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato* spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso d'anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell'assunzione, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

- 2) Di confermare, quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 11.05.2020, di riconoscere uguale beneficio anche alle imprese locatarie (affittuarie), comunque in possesso dei requisiti richiesti di cui alle *lett. h., i. e j.*, mediante concessione di un contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbero beneficiato se proprietari degli immobili le cui modalità di erogazione saranno rese note attraverso

l'adozione e pubblicazione di apposito provvedimento amministrativo, del quale sarà dato massima diffusione e divulgazione.

- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente
- 4) Di dare mandato alla "Direzione Entrate Comunali" di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il termine ultimo del 14 ottobre 2022, costituendo la stessa condizione di efficacia delle aliquote approvate.
- 5) Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all'A.G. competente.
- 7) di verificare, tramite l'Avvocatura Civica, a cui il presente provvedimento è trasmesso dal Servizio Consiglio, eventuali responsabilità ed azioni di rivalsa.

Inoltre,

con successiva deliberazione, dichiara l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

Il Commissario
Dott. Vincenzo Cardellicchio

Il Segretario Generale
Eugenio DE CARLO

(atto sottoscritto digitalmente)